



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 30010 di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 08-10-2018

SRB S.p.A.

Strada per Fiume Piccolo, 10 – 72100 Brindisi
pecsrbr@legalmail.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

ASL Brindisi

D.to di Prevenzione

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Stabilimento SRB S.p.A. di Brindisi - Strada per Fiume Piccolo, 10 – Esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA Puglia nel 2018 - Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29-decies, comma 9, lett. a) D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - DIFFIDA

Con nota prot. 49288 del 26/07/2018, il DAP di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso la relazione contenente gli esiti della verifica ispettiva condotta a partire dal 30/05/2018 presso l'impianto SRB S.p.A., ubicato in Brindisi alla Strada per Fiume Piccolo, 10.

Da tale relazione si evincono le seguenti violazioni di legge e violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) rilasciato alla società con D.D. della Provincia di Brindisi n. 1963 del 22/12/2009, successivamente aggiornata con D.D. n. 246 del 05/03/2013 e nota prot. 5486 del 28/01/2014 e prorogata con nota prot. 56903 del 20/11/2015, o criticità:

- 1) in alcuni settori dell'area di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi la dislocazione degli stessi è stata effettuata in maniera difforme a quanto riportato nella planimetria "Stoccaggio materie prime e deposito temporaneo rifiuti – allegato 10, luglio 2015";
- 2) mancanza della determinazione del parametro *cloro attivo libero* in diversi autocontrolli sulla qualità delle acque dello scarico S2 (Tabella 2 dell'Allegato A della D.D. 246/2013);
- 3) difformità tra i metodi analitici utilizzati dal Gestore nella determinazione dei parametri BOD5, COD, cloruri, tensoattivi totali, fosforo totale, azoto nitrico, saggio di tossicità su *Daphnia Magna* e metalli pesanti, e quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con AIA 246/2013, senza aver trasmesso alcuna relazione di equivalenza tra i metodi adottati e quelli approvati (in cui si evincano anche i limiti di rilevabilità adeguati alla normativa corrente), al fine di richiedere un aggiornamento del PMC stesso;
- 4) non risulta effettuata la verifica periodica di legge su alcuni apparecchi di sollevamento (matr. 10/200013/BR, matr. 10/200012/BR, matr. 10/20009/BR, matr. 10/200051/BR) entro la data di scadenza indicata nei precedenti verbali di verifica, in violazione dell'art. 71 c.11 del D.Lgs. 81/08;

- 5) non sono state comunicate all'Autorità Competente AIA le modifiche apportate alla modalità di gestione dell'impianto (prescrizione n. 10 della D.D. 246/2013) con riferimento al trasporto e deposito della materia prima;
- 6) la relazione di autocontrollo sulla matrice acustica non riporta informazioni oggettive sullo stato di marcia degli impianti, necessarie per assicurare che le indagini siano svolte in condizioni di assetto produttivo standard;
- 7) non è stato segnalato all'Autorità Competente e all'Organo di Controllo l'accertato superamento dei limiti di immissione acustica presso la postazione P2, ricadente in classe I, nel periodo di riferimento notturno.

Inoltre, nel medesimo rapporto conclusivo, ARPA Puglia formula le seguenti richieste, condizioni e raccomandazioni per il Gestore:

- 8) comunicare l'avvenuto aggiornamento alla nuova edizione della norma ISO 14001:2015;
- 9) inserire nel Rapporto Annuale il consumo di gasolio dei motori endotermici espresso in Tonnellate/anno;
- 10) riportare nel Rapporto Annuale il dato relativo alla percentuale di recupero nel ciclo produttivo delle acque depurate;
- 11) far inserire nei certificati di avvenuto smaltimento cumulativi di diversi rifiuti, per ogni CER in ingresso il corrispondente CER ottenuto in seguito a trattamento, oltre che l'indicazione degli impianti di smaltimento finale;
- 12) riportare sul registro delle manutenzioni, in sezione dedicata, i dati degli interventi manutentivi eseguiti sull'impianto di trattamento primario delle acque meteoriche;
- 13) allegare sempre ai rapporti di prova degli autocontrolli relativi agli scarichi il relativo verbale di campionamento, e inserirli nella relazione annuale;
- 14) comunicare preventivamente all'Ente di controllo, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, il prelievo delle acque meteoriche (S2) effettuato in autocontrollo;
- 15) chiarire la data di effettuazione delle prove QAL2 per il punto di emissione E4;
- 16) dare evidenza dell'effettuazione delle prove QAL2 per i parametri O2 e H2O unitamente agli esiti dei test di sorveglianza settimanale condotti;
- 17) implementare su portale web dedicato alla visualizzazione dei dati SME una sezione riservata alla norma UNI EN 14181 per rendere disponibili i parametri della retta di taratura QAL2 implementata e gli esiti dei test di sorveglianza settimanale, per tutti i punti di emissione dotati di SME;
- 18) provvedere ad installare idonea copertura, per consentire la protezione degli operatori e della strumentazione di campionamento, sulle piattaforme di lavoro presso i punti di campionamento dei camini E5 ed E6;
- 19) chiarire i motivi per cui mancano alcuni dati SME (relativi ai punti di emissione E5 ed E6) sul portale dedicato;
- 20) individuare i punti di campionamento per il monitoraggio delle emissioni odorigene – di volta in volta – al confine dell'impianto dopo aver accertato le condizioni di direzione del vento al momento del prelievo, eseguendo altresì anche la determinazione della concentrazione di odore ai sensi della norma UNI EN 13725;
- 21) riportare nel Rapporto annuale i dati di energia termica prodotta ed efficienza dell'impianto cogenerativo;
- 22) fornire un unico dato, nel rapporto annuale, per l'energia autoprodotta e consumata per uso interno, come previsto nel PMC, all. B della D.D. 246 del 05/03/2013, par. 5.5.;
- 23) inserire, nei prossimi rapporti ambientali, un indicatore di prestazione relativo ai rifiuti prodotti in stabilimento e una giustificazione in caso di trend crescenti o decrescenti di tutti gli indicatori di prestazione.

In relazione a quanto sopra, **si diffida ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** il Gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. della Provincia di Brindisi n. 1963 del 22/12/2009 e successivo aggiornamento n. 246 del 05/03/2013, nota prot. 5486 del 28/01/2014 e nota prot. 56903 del 20/11/2015, nonché dalla normativa ambientale e di sicurezza applicabile all'impianto in questione.

Nel merito, devono essere messe in atto tutte le azioni finalizzate al ripristino delle attività in conformità con il provvedimento autorizzativo entro il termine massimo di **trenta giorni** a decorrere dalla ricezione della presente e a trasmettere all'Ufficio scrivente, entro i successivi **quindici giorni**, specifica relazione sulle azioni correttive intraprese.

Si prende atto che:

- rispetto a quanto rilevato al punto 1) il Gestore, con propria nota prot. CE/165/MB/18, ha già trasmesso l' "edizione aggiornata della planimetria relativa alle materie prime e ai depositi di rifiuti", che sarà valutata nel procedimento di modifica/aggiornamento dell'AIA;
- rispetto a quanto raccomandato al punto 12) il Gestore ha trasmesso con nota prot. CE 136/AG/18 un Addendum al Registro AIA per sottoporlo a validazione da parte della Provincia.

Entro il medesimo termine il **Gestore dovrà trasmettere** i chiarimenti richiesti da ARPA Puglia nel proprio *Rapporto conclusivo delle attività di controllo ordinario relativo all'impianto*, sinteticamente richiamati ai punti precedenti (punti 15, 16, 18 e 19).

In relazione, invece, all'impossibilità dichiarata da ARPA Puglia nell'effettuare il sopralluogo presso lo scarico finale a mare denominato S1, in quanto l'area di accesso a tale punto risultava interdetta a causa di sequestro giudiziario a carico dell'Autorità portuale, si raccomanda il Gestore di notificare ARPA Puglia e il servizio scrivente dell'esito della richiesta formulata all'Autorità portuale.

Si prescrive altresì quanto segue:

- b) il Gestore è tenuto a comunicare, entro 8 ore dall'accadimento, all'Autorità Competente AIA, all'ARPA Puglia, alla ASL, al Comune di Brindisi e ai VV.FF.:
 - tutti gli eventi accidentali che possano avere ripercussioni sull'ambiente (art. 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - gli eventi incidentali che hanno ripercussioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08;
- b) il Gestore dovrà presentare al Comune di Brindisi un Piano di Risanamento Acustico in conformità a quanto previsto dalla L.R. 3/02;
- c) il Gestore dovrà adeguare la reportistica e le modalità di esecuzione degli autocontrolli a quanto richiesto da ARPA Puglia e sinteticamente richiamato nei punti da 8 a 23 dell'elenco sopra riportato.

La presente viene inviata anche alla **ASL di Brindisi, Dipartimento di Prevenzione**, in relazione a quanto evidenziato dall'ARPA Puglia circa la mancata effettuazione delle verifiche semestrali di competenza della ASL sull'acqua demineralizzata in uscita dall'impianto ad osmosi inversa, al fine di verificare il rispetto dei limiti per tutti i parametri di potabilità (D.Lgs. 31/2001), nonché ad ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi per ogni eventuale controllo di competenza, in merito ai sistemi che saranno adottati per il superamento delle inadempienze rilevate e alla documentazione che sarà trasmessa dal Gestore.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che il responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanna Annese.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

